

*Unione di comuni lombarda “Terre di Frontiera”
Provincia di Como*

**REGOLAMENTO
di
DISCIPLINA DELLE SAGRE SUL TERRITORIO
DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
TERRE DI FRONTIERA**

Art. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di autorizzazione e lo svolgimento delle sagre nei comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago ed Uggiate-Trevano, in conformità alle norme emanate dalla Regione Lombardia.

Le seguenti disposizioni si applicano inoltre per le fiere di cui all'articolo 16 c. 2, lettera f) della L.R. n. 6 del 02.02.2010, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive modificazioni e integrazioni o disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere nazionale o regionale.

3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

4. Il presente regolamento approvato dall'Assemblea dell'Unione, previo obbligatorio parere delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e somministrazione, esplica la sua validità a tempo indeterminato.

5. Ai fini del presente Regolamento, come stabilito dalla normativa regionale, per sagra si intende ogni manifestazione temporanea comunque denominata, svolta su area pubblica, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla L.R. n. 6 del 02.02.2010.

6. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6 del 02.02.2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

Art. 2

CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere alle rispettive amministrazioni comunali la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati, il Corpo di Polizia Locale dell'Unione di comuni redige ed approva, entro il 30 novembre dell'anno in corso, un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.

2. L'elenco annuale di cui al comma precedente è caricato, entro il 15 dicembre di ogni anno, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

3. Entro il 31 ottobre (30 novembre solo per l'anno 2016) gli organizzatori devono depositare al Corpo di Polizia Locale l'istanza per lo svolgimento della sagra che intendono svolgere sul territorio dell'Unione di comuni, nell'anno successivo, utilizzando il modello predisposto.

4. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine di 30 giorni:

a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;

- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché di quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
- i) presa d'atto dell'obbligo di effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti durante tutto l'arco della manifestazione e di ripristino dello stato dei luoghi al termine della stessa.

5. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali o con provvedimento motivato dell'Amministrazione comunale territorialmente competente.

6. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze dovranno essere presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

Art. 3

MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Corpo di Polizia Locale almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 4

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, l'Amministrazione comunale territorialmente competente accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c) anni di svolgimento della sagra;

- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

2. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:

- a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
- b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; tali aree possono anche coincidere con i parcheggi a raso già esistenti su aree pubbliche.
- c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili.

3. A tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono stabiliti i gli orari in cui è consentito svolgere particolari attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande: dalle 08:00 alle 01:00 del giorno successivo;
- b) pubblico trattenimento (diffusione sonora, balli, spettacoli ecc.): dalle 08:00 alle 23:00 dalla domenica al giovedì, prefestivi esclusi; dalle 08:00 alle 24:00 il venerdì, sabato e prefestivi.

Deroghe agli orari stabiliti potranno essere valutate ed eventualmente concesse dall'Amministrazione comunale territorialmente competente solo a seguito di richiesta motivata.

4. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può superare 30 giorni consecutivi.

5. Ogni Amministrazione comunale può individuare, anche successivamente all'approvazione del presente Regolamento, le aree del proprio territorio in cui, per motivi di interesse pubblico o di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre.

6. L'Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, può rigettare l'istanza ai sensi dell'art. 2 comma 5, anche in caso di utilizzo di denominazioni della sagra inopportune o volgari.

Art.5

COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA ED AMBULANTI

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, l'amministrazione comunale territorialmente competente può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

2. L'amministrazione comunale può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Art.6

ATTIVITÀ OCCASIONALI ORGANIZZATE DA SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO SU AREA PRIVATA.

1. Le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro,

dovranno rispettare orari e durata massima stabiliti per le sagre all'art. 4 commi 3 e 4 del presente Regolamento. Tali attività, pur non rientrando nelle ulteriori disposizioni del presente regolamento, dovranno comunque svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

2. Qualora nell'ambito di tali manifestazione siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze dovranno essere presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione dell'evento, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

Art. 7 SANZIONI

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1500,00 euro.

2. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.